

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVOLDI, BOATO,
MATTIOLI, SCALIA, RONCHI, MELLINI**

Presentata il 3 giugno 1988

Abrogazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero della difesa ha reso pubblica nel maggio 1988 la circolare applicativa della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Tale legge prevede all'articolo 10 che lo studente possa rinviare il servizio di leva di un solo anno dopo il completamento del corso legale di studi.

Sono comprensibili le ragioni di carattere militare che hanno portato all'approvazione di quell'articolo, ma forse non ne sono state sufficientemente valutate le conseguenze negative per il corso di studi degli universitari.

Il dibattito acceso tra gli studenti in molte università italiane testimonia che è

stata recepita come molto dannosa la suddetta norma che antepone gli interessi del Ministero della difesa a quelli degli studenti.

Innumerevoli sono state le prese di posizione contro la norma e le richieste rivolte al Ministero e alle forze politiche perché si ritorni alla precedente legislazione.

Statisticamente appare chiaro come il conseguimento della laurea per la maggior parte degli studenti avvenga in tempi minimi che superano il massimo previsto dalla legge del 1986, senza tener conto che è spesso la carenza di strutture didattiche adeguate nelle università a causare ritardi e disagi.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre la larga fascia di studenti universitari che sono costretti a lavorare per mantenersi agli studi verrebbe direttamente e pesantemente penalizzata, trovandosi nella condizione di non potere comunque svolgere il corso di studi nei tempi curriculari.

I dati ISTAT sulle percentuali di studenti che si laureano entro un anno dal termine del corso legale sono significativi e da prendere nella massima considerazione.

Citiamo sinteticamente alcuni dati per gruppi di corsi di laurea che a nostro

avviso giustificano la presente proposta di legge:

Corso di laurea	Percentuale di laureati nei tempi previsti dalla legge del 1986
Gruppo scientifico	34,5
Gruppo medico	47,2
Gruppo ingegneria	31,3
Gruppo agrario	23,5
Gruppo economico	32,4
Gruppo politico-sociale	33,5
Gruppo letterario	29,9
Gruppo giuridico	34,3
Diplomi	34,5

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogato.

2. Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

3. Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di due anni.

4. Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato — nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il

rinvio — per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due.

5. Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore.

6. Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo articolo 20.

7. I militari — in congedo illimitato provvisorio — che si trovino nelle condizioni sopraccennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purché, in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi:

c) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato, o l'abilitazione alla professione, o debbano concorrere all'assegnazione di borse di studio per il dottorato di ricerca.